



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017**

Approvato con Delibera n. 24 del 27/11/2014 del Consiglio Direttivo  
Aggiornato con Delibera n. 1 del 16/01/2015 del Consiglio Direttivo  
Pubblicato sul sito [www.fofi.it/ordinech](http://www.fofi.it/ordinech) nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”

Codice fiscale 80003830694  
Via D. Spezioli n°16 – 66100 CHIETI Tel.0871-69707 fax 0871-403358  
<http://www.fofi.it/ordinech/> [info@ordinefarmacistichieti.it](mailto:info@ordinefarmacistichieti.it); [ordinefarmacistichieti@pec.it](mailto:ordinefarmacistichieti@pec.it)



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

INDICE

Premessa

1. Contenuto, finalità e pubblicazione del Piano
2. Classificazione dell'attività e organizzazione dell'Ordine
3. Gestione del rischio: Individuazione aree di rischio e interventi per ridurre i rischi
  - 3.1 Aree di rischio
  - 3.2 Interventi per ridurre il rischio e Unità Organizzativa responsabile del relativo monitoraggio
4. Formazione in tema di anticorruzione
5. Codice di comportamento
6. Trasparenza
7. Rotazione del personale
8. Il responsabile della prevenzione della corruzione
  - 8.1 Tutela del dipendente che segnala gli illeciti c.d. *whistleblower*.
9. Inconferibilità degli incarichi e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013
10. Incarichi e attività non consentiti ai pubblici dipendenti e divieti successivi alla cessazione del contratto
  - 10.1 Incarichi e attività non consentiti in corso di rapporto contrattuale
  - 10.2 Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto lavorativo
11. Disposizioni finali ed entrata in vigore



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

**Premessa**

Con legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

In particolare, la suddetta legge ha introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo su due livelli.

Il primo livello, c.d. "nazionale", mediante la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione.

Il secondo livello, c.d. "decentrato", mediante l'obbligo di predisposizione, da parte di ogni pubblica amministrazione, di un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. Detto Piano, predisposto sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., deve preliminarmente analizzare e valutare i rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, individuare gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Le pubbliche amministrazioni destinatarie del dettato normativo di cui alla Legge 190/2012 sono quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, tra cui rientrano anche gli enti pubblici non economici, categoria alla quale appartiene il presente Ordine professionale.

Per dare, quindi, esecuzione agli obblighi posti dalla citata normativa, preliminarmente con Delibera n. 24 del 27/11/2014 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti, Dott. Livio Antenucci.



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

Il presente Piano è adottato con Delibera del 24/12/2014 ed è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione del Presidente dell'Ordine.

1. Contenuto, finalità e pubblicazione del Piano

Il presente Piano è adottato in conformità al P.N.A., tenuto conto però delle peculiarità del settore in cui opera questo Ordine professionale, nonché delle sue ridotte dimensioni.

In osservanza al dettato normativo, la funzione principale del Piano è quella di formulare una strategia di prevenzione della corruzione che, attraverso una valutazione dei livelli di esposizione al rischio corruttivo dei settori in cui opera questo Ordine, stabilisca gli interventi e le misure necessarie al fine di eliminare e ridurre la possibile esposizione a tale fenomeno.

Nella redazione del Piano non si può non tenere conto del fatto che il rischio corruttivo è, almeno guardando al passato, praticamente inesistente se si considera che questo Ordine è finanziato solo ed esclusivamente dai contributi versati dagli iscritti, a favore dei quali l'attività dell'Ente si indirizza maggiormente. Oltre a ciò, per una scelta di opportunità già varata da tempo, tutti i membri del Consiglio Direttivo esercitano la loro funzione a titolo gratuito, non ricevendo alcun compenso né rimborso spese né altro tipo di emolumento, per l'attività svolta.

Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, sotto la Sezione "*Amministrazione Trasparente*".

2. Classificazione dell'attività e organizzazione dell'Ordine

L'Ordine professionale è un ente pubblico non economico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti. L'Ordine è finanziato interamente ed esclusivamente dai contributi annuali versati dai propri iscritti, fatto questo che ne determina la piena autonomia patrimoniale e finanziaria.

I compiti istituzionali del presente Ordine sono i seguenti:

- compilare e tenere aggiornato l'Albo dell'Ordine al quale devono essere iscritti i farmacisti per poter esercitare la professione;



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

- vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
  - designare i rappresentanti dell'Ordine presso Commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale e comunale;
  - dare il proprio consenso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono interessare l'Ordine;
  - esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all'Albo, per far rispettare il codice deontologico, che il farmacista è tenuto a seguire nell'esercizio della professione;
  - stabilire l'importo delle quote di iscrizione;
  - interporre, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e soggetti diversi, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;
  - promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti.
- L'Ordine svolge le sue funzioni in osservanza dei regolamenti e disposizioni di legge vigenti ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da tre Consiglieri), dai Revisori dei Conti (nel numero di quattro revisori) e dalla struttura amministrativa gestita dallo stesso Consiglio e dai servizi di segreteria offerti dall'Associazione titolare farmacisti della provincia di Chieti.

### 3. Gestione del rischio: Individuazione aree di rischio e interventi per ridurre i rischi

Il fulcro centrale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione si sostanzia nella effettiva individuazione delle aree di rischio corruzione all'interno della amministrazione e la previsione, in concreto, delle misure adottate e adottabili per prevenire e limitare il rischio corruttivo. La Legge 190/2012 pone i requisiti minimi delle aree da analizzare poiché esposte maggiormente a rischio corruttivo, demandando alle amministrazioni il compito di ampliare le aree di rischio, tenuto conto dei settori specifici di operato.

L'allegato 2 al Piano Nazionale anticorruzione fornisce l'elenco delle aree di rischio obbligatorio per tutte le amministrazioni.



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

Tenuto conto delle ridotte dimensioni di questa amministrazione e, in particolare, della peculiarità del settore in cui il presente Ordine svolge le proprie funzioni istituzionali, non tutte le aree obbligatorie di cui all'allegato 2 possono trovare riscontro effettivo. Sono stati omessi i vari indici di probabilità e di impatto, che in questa sede possono indicarsi per ogni area di rischio con il valore 1 (improbabile) in termini di probabilità e sempre valore 1 (marginale) in termini di impatto. Si è preferito indicare solo una valutazione complessiva del rischio, adottando per ogni area il valore "Basso". Ciò perché all'interno di questo Ordine non si sono mai verificate fattispecie corruttive e neppure esistono, allo stato attuale, settori a rischio corruzione. Pertanto, nel rispetto del dettato normativo, al fine di individuare in concreto gli interventi attuabili, è stato fissato un criterio standard di valutazione complessiva del rischio, omettendo di dare punteggi distinti per ogni area di rischio.

Qui di seguito verranno individuate le aree di rischio inerenti all'attività svolta da questo Ordine e gli interventi attuati per ridurre il rischio.

### 3.1 Aree di rischio

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
A) Acquisizione e progressione del personale		
<i>A1) Reclutamento personale</i>	-Predisposizione di bandi di gara con requisiti "personalizzati" per favorire i candidati;  - Valutazione dei requisiti per l'ammissione alle prove selettive e dei risultati delle prove selettive svolte senza tener conto dei requisiti di imparzialità nella selezione.	Basso
<i>A2) Progressione di carriera</i>	- Valutazione differenziata dei requisiti previsti dal CCNL di riferimento e/o dal contratto di lavoro a fine di agevolare nelle progressioni di carriera di uno o più dipendenti.	Basso



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

<i>A3) Conferimento di incarichi di collaborazione</i>	Affidamento incarichi professionali esterni senza la sussistenza di effettive ragioni che giustifichino la necessità di avvalersi di collaboratori esterni, al solo fine di avvantaggiare soggetti particolari.	Basso
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture		
<i>B1) Acquisizione in economia mediante affidamento diretto e cottimo fiduciario</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzo distorto delle procedure al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.</li><li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico.</li><li>- Accordi collusivi tra/con operatori economici volti a influenzare l'esito.</li><li>- Abuso del provvedimento di revoca del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</li><li>- Abuso della facoltà di esclusione.</li></ul>	Basso
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario		
<i>C1) Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mancata adozione di provvedimento disciplinare nei confronti di un iscritto "privilegiato", pur sussistendone i presupposti sanzionatori previsti dal codice deontologico;</li><li>- Abuso di adozione di provvedimenti disciplinari al fine di limitare l'esercizio della professione ai danni degli iscritti.</li></ul>	Basso
<i>C2) Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mancato rilascio di nulla osta al trasferimento presso altro Ordine pur sussistendo i presupposti previsti dalla legge e dai regolamenti;</li><li>- Ritardo nell'iscrizione, trasferimento e cancellazione senza giustificato motivo, al fine di "controllare" il numero degli iscritti all'Ordine</li></ul>	Basso



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

<i>C3) Accredito eventi formativi</i>	Ritardo e/o omissione di accredito di eventi formativi a cui gli iscritti hanno partecipato e hanno fornito prova dell'attestato di frequenza al corso.	Basso
<i>C4) Rilascio di attestazioni inizio e fine tirocinio</i>	Ritardo ingiustificato o diniego al rilascio dei certificati necessari per la partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione.	Basso

**3.2 Interventi per ridurre il rischio e Unità Organizzativa responsabile del relativo monitoraggio**

AREA DI RISCHIO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	Unità Organizz. Responsabile
A) Acquisizione e progressione del personale		Unità Organizz. Responsabile
<i>A1) Reclutamento del personale</i>	<p>- Verifica di eventuali rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado, o di altro rapporto (lavorativo, di credito, di debito, contenzioso in corso o definito, ecc...) tra il candidato e i membri del Consiglio Direttivo, al fine di prevenire un conflitto di interessi o di imparzialità di un membro del Consiglio Direttivo nella selezione dei candidati. A tal fine si invitano i membri del Consiglio Direttivo, in fase di presentazione delle domande da parte dei candidati, a dichiarare eventuali incompatibilità di cui sopra. Si fa espresso rinvio alla disciplina in materia di conflitto di interessi, come individuata dalla Circolare FOFI n. 5446 del 1998.</p> <p>- Obbligo per il candidato, di dichiarare, sotto propria responsabilità, l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità entro il secondo grado o di altro interesse, (precedente rapporto lavorativo, rapporto di credito e di debito, contenzioso), con i membri del Consiglio Direttivo.</p>	Consiglio Direttivo
<i>A2) Progressione di carriera</i>	- Inquadramento del dipendente ed eventuali avanzamenti retributivi potranno essere riconosciuti solo in virtù delle disposizioni del CCNL di riferimento.	Consiglio Direttivo





Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

<i>A3) Conferimento di incarichi di collaborazione</i>	- Affidamento incarichi professionali esterni solo qualora il personale in organico non abbia i requisiti professionali (iscrizione ad albi professionali) o le competenze cognitive per l'espletamento di un incarico specifico. Esempio: tenuta contabilità, redazione buste paga, pareri legali.	Consiglio Direttivo
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture		
<i>B1) Acquisizione in economia mediante affidamento diretto e cottimo fiduciario</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- In virtù delle modiche cifre stanziare nel corso degli anni da questo Ordine professionale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si è sempre provveduto all'affidamento mediante cottimo fiduciario o affidamento diretto, secondo l'urgenza e il valore complessivo dell'affare, procedura che ha sempre garantito l'assoluta imparzialità, atteso che la scelta del contraente si è sempre concretizzata o nella scelta del prezzo più basso oppure nella scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alle esigenze riscontrate per garantire il minor onere per l'amministrazione e comunque entro un tetto massimo stabilito nel Regolamento.</li><li>- Per garantire una più snella procedura di selezione del contraente, questa amministrazione ritiene di continuare a praticare l'affidamento diretto o il cottimo fiduciario, secondo il tipo di acquisizione, il costo e l'urgenza.</li><li>- Al fine di assicurare i criteri di trasparenza, rotazione e non discriminazione, questa amministrazione provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale delle future acquisizioni in economia.</li></ul>	Consiglio Direttivo
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario		



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

<i>C1) Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti</i>	<p>- L'adozione di provvedimenti disciplinari avviene, senza alcuna discriminazione o abuso, secondo quanto previsto dal codice deontologico e dalla normativa legislativa di settore. Ciò per garantire il rispetto e l'attuazione degli obblighi gravanti su tutti gli iscritti al fine di preservare il decoro della professione su cui il presente Ordine ha il dovere istituzionale di vigilare.</p> <p>- Rispetto dell'obbligo di astensione per i membri che hanno rapporti di parentela o altro tipo di rapporto con un iscritto contro cui deve essere adottato il provvedimento disciplinare, anche in conformità a quanto previsto dalla Circolare FOFI 5446 del 1998.</p>	Consiglio Direttivo
<i>C2) Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo</i>	<p>- Tutti i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e trasferimento dall'Albo non sono discrezionali ma possono essere adottati solo in presenza dei presupposti previsti dai Regolamenti e dalla normativa vigente. Detti provvedimenti possono essere adottati solo nelle riunioni del Consiglio Direttivo che avvengono con cadenza mensile.</p> <p>In tal caso all'iscritto o all'aspirante iscritto, è garantita l'assoluta imparzialità nell'adozione dei provvedimenti purchè ne sussistano i presupposti di legge. Anche le tempistiche di delibera non potranno subire modifiche o differenziazioni (in meglio o in peggio).</p>	Consiglio Direttivo
<i>C3) Accredito eventi formativi</i>	<p>L'accredito degli eventi formativi avviene attraverso il Consorzio COGEAPS, su iniziativa del Consorzio stesso, attraverso i flussi informativi dei provider nazionali e regionali. Qualora un iscritto sia in possesso di attestato non registrato, sarà cura dell'Ordine di attivare la procedura di integrazione, segnalando al consorzio l'attestato di partecipazione del singolo iscritto.</p>	Consorzio COGEAPS e in subordine segnalazione da parte del Presidente dell'Ordine
<i>C4) Rilascio di attestazioni inizio e fine tirocinio</i>	<p>Il visto di inizio e fine tirocinio viene rilasciato dal Presidente dell'Ordine sulla base della normativa vigente dei tirocini professionali. Per garantire l'uniformità dei controlli, questo Ordine si riserva di adottare dei parametri imparziali per effettuare verifiche a campione, in modo da prevenire ogni tipo di favoritismo nel controllo.</p>	Presidente dell'Ordine



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

#### 4. Formazione in tema di anticorruzione

Allo stato attuale, tenuto conto che nel corso degli anni non si sono mai verificati fenomeni corruttivi o rischi di corruzione all'interno di questo Ordine, anche in ragione delle ridotte dimensioni e delle funzioni istituzionali proprie svolte, come primo passaggio per rendere effettiva la formazione in tema di anticorruzione, si ritiene sufficiente divulgare il contenuto del presente Piano e del Codice di Comportamento sia ai membri del Consiglio Direttivo che ai collaboratori esterni.

Il Consiglio Direttivo si riserva di articolare un programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione, o mediante gestione diretta ovvero mediante l'ausilio di esperti esterni nel settore.

Il Programma, indirizzato ai propri membri del Consiglio Direttivo, dovrà indicare i contenuti della formazione da trattare in tema di anticorruzione, le modalità di erogazione della formazione in tema di anticorruzione, nonché un calendario delle giornate/ore dedicate.

#### 5. Codice di comportamento

Il codice di comportamento adottato con Delibera del 24 del 27/11/2014 è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, ed è consegnato solo ai titolari di contratti di consulenza esterna non disponendo di personale dipendente. Qualsiasi violazione al codice di comportamento deve essere comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale provvede a sottoporre la questione al Consiglio Direttivo al fine di prendere gli opportuni provvedimenti.

#### 6. Trasparenza

La trasparenza amministrativa costituisce il mezzo per permettere l'accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. In esecuzione alla delega contenuta nella Legge 190/2012, il Governo ha emanato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

diffuso, da parte del cittadino, sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La normativa nazionale prevede che l'adempimento di cui sopra debba eseguirsi con la predisposizione, in una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Questo Ordine, in linea con la decisione di affidare l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza a due distinti soggetti, ha ritenuto opportuno predisporre il programma per la trasparenza con separato documento, che deve però intendersi parte integrante del Piano triennale.

Il Consiglio Direttivo ha approvato il Programma con Delibera n. 24 del 24/11/2014 unitamente al presente Piano.

#### 7. Rotazione del personale

Il PNA prevede l'adozione di adeguati criteri di rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità, salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Tenuto conto che all'interno di questo Ente non vi sono figure dirigenziali e personale con funzione di responsabilità, la rotazione del personale ad oggi non è attuabile.

#### 8. Il responsabile della prevenzione della corruzione

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con Delibera del Consiglio Direttivo, sottopone all'approvazione del presente Piano al Consiglio Direttivo.

Lo svolgimento dell'incarico non comporta il riconoscimento di alcun tipo di retribuzione o rimborso spese.

Il responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla effettiva applicazione del Piano, proponendo al Consiglio Direttivo modifiche o integrazioni allo stesso nel caso in cui emergessero altri settori di rischio ovvero quando i criteri adottati risultassero non adatti a limitare l'esposizione al rischio corruttivo. Propone altresì modifiche nel caso in cui intervenissero mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine.



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

Lo stesso verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs 39/2013 (rinvio art. 9 del presente Piano), contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al citato decreto. Cura, inoltre, la diffusione del Codice di comportamento all'interno dell'Ordine e monitora la sua attuazione.

Allo stesso Responsabile devono essere segnalate eventuali condotte corruttive.

Qualora il Responsabile accerti il verificarsi di fattispecie corruttive, provvede tempestivamente a segnalarle al Consiglio Direttivo, al fine di vagliare le soluzioni più opportune per evitare il ripetersi di fenomeni corruttivi, fermo restando il potere del Consiglio Direttivo di adottare ogni consequenziale provvedimento necessario a limitare i danni derivati dalle condotte corruttive accertate.

#### 8.1 Tutela del dipendente che segnala gli illeciti c.d. *whistleblower*

In osservanza a quanto disposto dall'art. 54 *bis* del d.lgs 165/2001 "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*"<sup>1</sup>, introdotto dall'art. 1, comma 51 della legge 190/2012, il dipendente che vuole effettuare la segnalazione di comportamenti illeciti, deve indirizzarla direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, che gestirà la stessa, informando tutti coloro che saranno coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, dell'obbligo di riservatezza di cui alla citata normativa.

#### 9. Inconfiribilità degli incarichi e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013

In relazione alla disciplina dettata dal D.lgs 39/2013, relativa alla inconfiribilità degli incarichi e della cause di incompatibilità, si deve evidenziare come allo stato attuale all'interno del presente Ordine non sussistano i presupposti di inconfiribilità e incompatibilità di cui alla citata norma.

---

<sup>1</sup> "Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

*in essere.*

4. *La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".*



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

Visto il settore in cui questo Ordine esercita le proprie funzioni, tenuto conto che in passato non si sono mai verificate situazioni che hanno comportato l'inconferibilità e le incompatibilità di cui alla citata norma, nel portare i propri membri a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, questo Ordine ha ritenuto di procedere come segue:

- pone l'obbligo, in capo a tutti i componenti in carica al Consiglio Direttivo di comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale nonché di comunicare eventuali condanne penali, tra quelle previste dall'art. 3 del D.lgs. 39/2013, che comportino, quindi, la inconferibilità degli incarichi;
- in capo ai dipendenti, rinviando comunque alla disciplina contenuta nel codice di comportamento, si pone l'obbligo di informare il responsabile della prevenzione della corruzione di tutti gli eventuali rapporti di collaborazione retribuiti avuti con altri soggetti privati, negli ultimi tre anni, specificando se i suddetti soggetti abbiano interessi in attività riguardanti le funzioni di questo Ordine, relativamente alle pratiche trattate dal dipendente stesso.

10. Incarichi e attività non consentiti ai pubblici dipendenti e divieti successivi alla cessazione del contratto

10.1 Incarichi e attività non consentiti in corso di rapporto contrattuale

In riferimento agli incarichi vietati dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001, sarà onere di questo Ordine inserire all'interno dei contratti di assunzione tutti i criteri previsti nella citata normativa a cui si fa espresso rinvio.

10.2 Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto lavorativo

In ottemperanza a quanto disposto dall'art 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, inserito dalla Legge 190/2012, al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, questo Ordine ha ritenuto di procedere nel modo che segue:

- nei futuri contratti di assunzione sarà inserita la clausola di divieto di prestare attività lavorativa, sia a titolo subordinato che autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del



Ord  
**Ordine dei Farmacisti della provincia di Chieti**

rapporto lavorativo, a favore dei soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

- nei bandi di gara o negli atti preliminari al conferimento dell'incarico, sarà inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o altro tipo di incarichi con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine. A tal fine, alla stipula del contratto o al conferimento dell'incarico, ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, deve rendere una dichiarazioni circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

#### 11. Disposizioni finali ed entrata in vigore

Tenuto conto della complessità e vastità della materia e della difficoltà applicativa in ragione delle ridotte dimensioni di questo Ordine, il presente Piano potrà subire modifiche e/o integrazioni anche alla luce di eventuali indicazioni che potranno essere fornite dal F.O.F.I.

Il Piano è aggiornato a cadenza annuale e, in conformità al dettato normativo, il Responsabile della prevenzione della corruzione sottoporrà al Consiglio Direttivo, entro il 31 gennaio di ogni anno, eventuali modifiche o integrazioni al Piano.

Inoltre, il Responsabile sottopone gli aggiornamenti e le modifiche ogniqualvolta emergano mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Ogni modifica e/o aggiornamento sarà oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "*Amministrazione Trasparente*". Per quanto non previsto e richiamato nel presente Piano si fa rinvio alla normativa vigente in materia ovvero alla Legge 190/2012, al D.lgs. 33/2013 e al D.lgs. 39/2013.

Il presente Piano entra in vigore il 31/12/2014.

Aggiornato in data 16/01/2015.